

# REGOLAMENTO MERCATINO NATALIZIO

*Approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 9 febbraio 2010  
Esecutiva il 26 febbraio 2010*

*Art. 1*  
*Svolgimento*

1. Il mercatino Natalizio è una fiera specializzata del settore alimentare e non alimentare per la vendita di prodotti tipici dell'artigianato; si svolge nella settimana che precede il Natale dalle ore 15.00 alle 22.00, salvo diversa determinazione d'orario stabilita con ordinanza, nel Centro Storico lungo Via Garibaldi, per un periodo, che va da un massimo di 5 giorni ad un minimo di 3 giorni, stabilito annualmente con apposita ordinanza.

2. I posteggi, risultanti nell'allegata planimetria, sono 24 di cui 6 riservati alla vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo, 6 riservati ad artigiani regolarmente iscritti all'Albo, 1 riservato alla vendita di prodotti del commercio equo e solidale da parte delle "Botteghe del mondo" iscritte nell'apposito registro regionale e 1 riservato a "mestieranti" (caricaturisti, suonatori e simili) regolarmente iscritti al registro delle Imprese.

*Art. 2*  
*Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita*

1. I 10 posteggi non riservati sono destinati ai titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio su area pubblica esclusivamente per la vendita di prodotti dell'artigianato del settore alimentare e non alimentare.

2. In assenza di una diversa determinazione degli orari con apposita ordinanza, l'occupazione degli spazi assegnati e l'allestimento delle attrezzature di vendita possono iniziare dalle ore 14.00. Lo spazio concesso deve essere in ogni caso occupato improrogabilmente entro le ore 15.00.

3. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro le ore 23.00 e il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e da rifiuti prodotti.

4. In caso di forza maggiore determinata da situazioni di carattere straordinario l'operatore, per conservare il diritto ad occupare il posteggio, entro due ore al massimo dall'orario di inizio delle attività di vendita, deve avvertire del ritardo il Comando di Polizia Municipale.

*Art. 3*  
*Circolazione pedonale e veicolare*

1. Per motivi di sicurezza è necessario vietare la circolazione stradale in tutto il tratto interessato dallo svolgimento della Fiera.

2. Per esigenze di traffico e polizia stradale nei giorni, nelle aree e negli orari di svolgimento del mercatino non può essere esercitato il commercio in forma itinerante ad eccezione della tradizionale vendita di palloncini.

*Art. 4*  
*Concessione dei posteggi*

1. Le domande di concessione dei posteggi liberi devono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al Comune entro e non oltre il giorno 31 ottobre.

2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è pubblicata almeno 20 giorni prima dello svolgimento del mercatino. Dopo la formazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro o affitto d'azienda.

3. Dopo 5 edizioni del mercatino, il Comune può assegnare con apposita autorizzazione l'80% dei posteggi destinati agli operatori commerciali per un periodo di 10 anni rinnovabile, a coloro che vi hanno operato almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando comunale.

4. Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati i criteri di cui al successivo art. 6.

5. La concessione decennale del posteggio è limitata ai giorni del mercatino e decade, con la relativa autorizzazione, quando l'operatore non partecipa al mercatino per 3 anni, salvi i casi di malattia e gravidanza, previa comunicazione.

#### *Art. 5*

##### *Concessione dei posteggi riservati*

1. L'assegnazione dei posteggi riservati precede quella dei restanti posteggi, nel seguente ordine: prodotti del commercio equo, artigiani iscritti all'albo, vendita di prodotti frutto dell'ingegno a carattere creativo e mestieranti. Nel caso in cui i posteggi riservati non vengano occupati dagli aventi titolo possono essere assegnati annualmente agli operatori appartenenti alle altre categorie riservate seguendo l'ordine di cui al precedente capoverso; nel caso in cui rimangano liberi altri posteggi questi saranno assegnati agli operatori di cui al primo comma dell'art. 2, in base all'ordine determinato dalla graduatoria.

2. Trattandosi di una fiera specializzata nell'artigianato (alimentare e non) l'ammissione degli operatori è subordinata all'esito positivo della valutazione effettuata da apposita commissione costituita dal Dirigente e da un funzionario del Servizio Attività Produttive, un rappresentante del Comando di Polizia Municipale e un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli artigiani rappresentative a livello comunale. A tal fine gli operatori dovranno corredare la domanda, a pena di esclusione, da apposita documentazione da cui risulti la tipologia dei prodotti posti in vendita (descrizione, elencazione, documentazione fotografica, ecc...). Nella valutazione la Commissione tiene conto non solo del carattere artigianale dei prodotti, ma anche della loro attinenza con il periodo natalizio.

3. Chi intende vendere prodotti frutto del proprio ingegno deve dimostrare il carattere sporadico ed occasionale della vendita corredando la richiesta di partecipazione con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risultino le manifestazioni alle quali ha preso parte nel corso dell'anno. Qualora dalla documentazione prodotta o da accertamenti effettuati risultasse il carattere viceversa abituale e ricorrente dell'attività, il Comune si riserva di escludere dalla partecipazione e di adottare i provvedimenti conseguenti.

#### *Art. 6*

##### *Priorità per formazione graduatoria*

1. Nella formazione della graduatoria formata esclusivamente dagli operatori ammessi ai sensi del precedente art. 5, comma 2, per l'assegnazione dei posteggi non riservati nella I edizione sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fase sperimentale del mercatino;
- b) maggior numero di presenze di spunta nella fase sperimentale del mercatino;

c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

d) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

e) istanza presentata da imprenditrici donne.

2. Nella formazione della graduatoria per l'assegnazione annuale dei posteggi liberi e per la concessione decennale di cui al comma 5 dell'art. 4, sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nel mercatino riferita ad una specifica autorizzazione amministrativa;

b) maggior numero di presenze effettive nella fase sperimentale del mercatino;

c) maggior numero di presenze di spunta nel mercatino;

d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

e) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

f) istanza presentata da imprenditrici donne.

3. Nella formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi riservati alla vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) aver partecipato ad edizioni precedenti del mercatino, compresa la fase sperimentale;

b) maggior numero di presenze nelle precedenti edizioni, compresa la fase sperimentale;

c) non essere mai stato iscritto al registro delle imprese;

d) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

e) istanza presentata da imprenditrici donne;

f) età più giovane.

4. Nella formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi riservati alla vendita da parte di artigiani sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze nelle precedenti edizioni, compresa la fase sperimentale;

b) anzianità di iscrizione all'albo artigiani;

c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

d) istanza presentata da imprenditrici donne.

5. Nella formazione della graduatoria per l'assegnazione del posteggio riservato alla vendita di prodotti del commercio equo sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) anzianità di iscrizione al registro di cui all'art. 5 della L. Regione Marche n. 8/2008;

b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

6. Nella formazione della graduatoria per l'assegnazione del posteggio riservato ai mestieranti sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze nelle precedenti edizioni, compresa la fase sperimentale;

b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

- c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne.

#### *Art. 7*

#### *Modalità di assegnazione posteggi*

1. I posteggi vengono scelti dagli operatori prima dell'avvio delle operazioni di vendita alle ore 13.00 o nell'orario stabilito con apposita ordinanza, sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria con le seguenti modalità: scelgono in primo luogo le botteghe del commercio equo e solidale, poi gli artigiani, gli operatori che vendono opere dell'ingegno, i mestieranti ed infine i commercianti.

2. Agli artigiani viene rilasciata apposita autorizzazione temporanea per la vendita, mentre per chi vende opere dell'ingegno e per i mestieranti è possibile esercitare l'attività con la concessione di suolo pubblico.

#### *Art. 8*

#### *Disposizioni per i posteggi nel mercatino*

1. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente ad esclusione di chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nello stesso mercatino con l'autorizzazione decennale.

2. In caso di fiere o mercati concomitanti, l'operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o mercato concomitante.

3. Lo scambio consensuale di posteggio decennale è accoglibile ove non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata, è presentata al Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

4. Le attrezzature di vendita devono essere sistemate entro gli spazi autorizzati. L'automezzo può essere collocato nel posteggio solo se la superficie dello stesso lo consente, altrimenti deve essere rimosso entro un'ora dall'orario di inizio delle operazioni di vendita e collocato in area di parcheggio.

5. Al fine di evitare pericoli e intralci alla circolazione veicolare e pedonale è vietato agli operatori che non hanno potuto sistemare il mezzo nel proprio posteggio reintrodurre i veicoli nella piazza durante l'orario di svolgimento del mercatino, salvo autorizzazione espressa da parte della Polizia Municipale.

6. L'esercizio dell'attività nel posteggio assegnato è consentita su delega ai collaboratori familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli artt. 2549 e 2554 del codice civile, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini della vigilanza, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune.

*Art. 9*  
*Assegnazione temporanea*

1. La registrazione delle presenze effettive nel mercatino viene effettuata entro un'ora dall'inizio delle operazioni di vendita, annotando nome e cognome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa. Per maturare il diritto alla presenza gli operatori assegnatari di posteggio e gli spuntisti devono esercitare la propria attività nei posteggi per un minimo di sei ore per ciascun giorno di svolgimento.

2. L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, ai fini della registrazione della presenza, deve presentare una sola autorizzazione.

3. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

4. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura del mercatino è effettuata nell'orario stabilito da apposita ordinanza, procedendo in primo luogo ad esaurire la graduatoria tra gli operatori presenti. Ultimata la graduatoria si procede all'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi agli operatori che non hanno inoltrato la domanda, ma sono presenti nella giornata del mercatino secondo i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive nel mercatino;
- b) maggior numero di presenze per spunta di cui all'apposito registro comunale;
- c) maggior numero di presenze effettive nella fase sperimentale del mercatino;
- d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle

imprese.

5. L'operatore che, effettuate le operazioni di spunta, avendo la possibilità di occupare un posteggio non lo occupa, perde il diritto alla presenza.

*Art. 10*  
*Assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercatino*

1. La soppressione del mercatino, anche temporanea, può essere disposta dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) numero esiguo di operatori;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.

2. Il trasferimento del mercatino, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o in altra giornata può essere disposta dal Comune qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.

3. Lo spostamento di singoli posteggi per cause contingenti ed imprevedibili (lavori di manutenzione stradale, occupazione temporanea di suolo pubblico etc.) può essere disposto direttamente dal personale del Comando di Polizia Municipale e comporta l'assegnazione agli operatori titolari dei posteggi stessi di un posteggio sostitutivo nell'area del mercatino.

4. Per l'assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercatino si tiene conto delle seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercatino, nel caso di subentro si considera l'anzianità maturata dal cedente;

b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal Registro delle Imprese (in caso di acquisto di azienda si considera la data di inizio attività da parte dell'acquirente, mentre nel caso di affitto si considera la data di inizio attività da parte del titolare;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

#### *Art. 11*

##### *Sospensione dell'autorizzazione*

1. Nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico, il Servizio Attività Produttive, su segnalazione del Servizio Entrate, comunica all'interessato l'avvio del procedimento per ordinare la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione del pagamento, fissando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare eventuali memorie e controdeduzioni o per provvedere in merito.

2. Se entro il termine assegnato l'operatore non provvede al pagamento e non adduce giustificazioni, giuridicamente rilevanti, riconosciute valide, l'autorizzazione è sospesa con provvedimento dirigenziale fino alla regolarizzazione.

#### *Art. 12*

##### *Autoveicoli attrezzati come punto vendita*

1. L'operatore in possesso di autoveicolo attrezzato come punto vendita, titolare di un posteggio la cui superficie sia insufficiente per l'esercizio dell'attività, ha diritto a che venga ampliata la superficie o, se impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

#### *Art. 13*

##### *Limitazioni e divieti*

1. Gli operatori titolari di posteggio o spuntisti sono tenuti alla pulizia dei posteggi occupati, rimuovendo, al termine del mercatino, ogni tipo di rifiuto prodotto (cassette, scatole, cartoni, grucce, sacchetti di plastica, ecc.), raccogliendolo negli appositi contenitori vicini all'area del mercatino o in altri ritenuti più idonei dagli stessi operatori, anche se distanti.

2. I concessionari di posteggio sono tenuti ad esibire la concessione e l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

3. Senza concessione o fuori dai limiti in essa stabiliti è vietato, anche momentaneamente, occupare il suolo pubblico con qualsiasi mercanzia e attrezzatura.

*Art. 14*  
*Sanzioni*

1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti morali e professionali (ove richiesti) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n.33.

2. In caso di assenza del titolare, se l'esercizio del commercio su aree pubbliche è esercitato al di fuori dei casi previsti dall'art. 8, comma 6, o senza il possesso dei requisiti morali e professionali è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 1.500,00;

4. Chiunque violi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 3, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n.33.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta l'esclusione dalla partecipazione al mercatino da 1 a 3 anni.

*Art. 15*  
*Norma finale*


1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

ooooooooooooOoooooooooooo



# MERCATINO NATALIZIO

via Garibaldi



## SOMMARIO

<i>Art. 1 - Svolgimento.....</i>	2
<i>Art. 2 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita .....</i>	2
<i>Art. 3 - Circolazione pedonale e veicolare .....</i>	2
<i>Art. 4 - Concessione dei posteggi.....</i>	2
<i>Art. 5 - Concessione dei posteggi riservati .....</i>	3
<i>Art. 6 - Priorità per formazione graduatoria.....</i>	3
<i>Art. 7 - Modalità di assegnazione posteggi.....</i>	5
<i>Art. 8 - Disposizioni per i posteggi nel mercatino .....</i>	5
<i>Art. 9 - Assegnazione temporanea.....</i>	6
<i>Art.10 - Assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercatino</i>	6
<i>Art. 11 - Sospensione dell'autorizzazione .....</i>	7
<i>Art. 12 - Autoveicoli attrezzati come punto vendita .....</i>	7
<i>Art. 13 - Limitazioni e divieti .....</i>	7
<i>Art. 14 - Sanzioni.....</i>	8
<i>Art. 15 - Norma finale .....</i>	8
<i>Planimetria.....</i>	9